

**A SEGUITO DELLA DENUNCIA REDATTA DALL'UFFICIO LEGALE LAV,  
INDAGATI VETERINARIO, DUE INSEGNANTI E PRESIDE DI UN ISTITUTO ELEMENTARE  
PER AVER SEZIONATO UN CONIGLIO IN AULA.**

**Un' incredibile violazione dei diritti degli animali a giudizio!**

**A cura della Dott.ssa Carla Campanaro  
Assistente Ufficio Legale LAV**

A seguito di numerose segnalazioni giunte alla LAV nel mese di ottobre, da parte di genitori esterrefatti, l'associazione apprendeva che tutte le classi di una scuola elementare in provincia di Milano, nell'affrontare un progetto riguardante le lezioni di biologia con approfondimenti sul ciclo vitale degli animali, approvato dal Consiglio d'Istituto, avevano dovuto assistere al sezionamento di numerosi animali appositamente uccisi *ad hoc*. In particolare, il giorno 31 ottobre presso la classe IV di una scuola elementare si è tenuta una lezione di biologia sull'apparato digerente del coniglio. Come si apprende da numerosi quotidiani, tra cui il Giornale (*'lezione choc in una scuola del milanese - 04/12/06*), a tale lezione hanno assistito circa 80 alunni, in 4 lezioni diverse ognuna di un ora e mezza, **ognuna con un animale a tal fine appositamente ucciso**. Tale lezione, inserita nel Progetto Pluriennale per la scuola primaria ed approvato dal Consiglio d'Istituto, era frutto di un accordo tra le insegnanti ed il veterinario per stabilire il percorso didattico da effettuare, in base a cui le classi IV avrebbero seguito un'attività finalizzata allo studio del coniglio (alimentazione, fisiologia, relative funzioni) attraverso un intervento del veterinario che sezionasse ed osservasse la struttura di un coniglio morto.

Con vivo stupore si apprendeva dal programma che tra i risultati attesi di tali lezioni ci fosse proprio la ricerca di 'maggiore attenzione verso l'ambiente e maggior rispetto per gli animali'.

Gli animali, presi da un allevamento, sono stati preventivamente uccisi con un'iniezione letale dal veterinario, per mostrarne ai bambini le varie parti, e tale prassi, veniva dettagliatamente riferita ai bambini.

In aula, l'esperto li ha privati della pelliccia e poi li ha sezionati pezzo per pezzo. I bambini hanno assistito a tutte le procedure mentre il veterinario spiegava loro la collocazione degli organi, la funzione degli stessi e la correlazione degli apparati vitali, il tutto alla presenza delle maestre, che, oltre ad interagire con l'esperto, controllavano i bambini.

Dalle testimonianze raccolte risulta che una bambina ha chiesto di uscire dall'aula perché nauseata dal cattivo odore, molti bambini sono rimasti traumatizzati.

L'insegnante ha dichiarato che nella scuola elementare indicata il Progetto è al V anno di replica ma sono solo due anni in cui vengono mostrati gli animali, appena uccisi, e sezionati. L'intervento del veterinario, secondo le insegnanti, avrebbe permesso ai bambini di apprendere realmente come gli organi funzionano collegati tra loro, con un 'forte livello di conoscenza anche visiva con un'esperienza che non riguarda solo la scienza ma tocca anche tutte le altre discipline'. A seguito di capillari accertamenti svolti dalla Lav, si apprendeva che il dottore incaricato di tali lezioni, le effettuava oramai da molti anni presso numerosi istituti elementari medie e superiori.

L'Ufficio Legale Lav, su impulso del suo Direttore, Dott. Maurizio Santoloci che fin dal primo momento, alla luce dei fatti fin qui esposti, ha ritenuto senza dubbio ravvisabile la violazione dell'articolo 544 bis c.p. ex legge 189 del 2004 a tutela degli animali, ha sporto un'articolata denuncia contro il veterinario, le due insegnanti ed il preside dell'istituto. Ed oggi apprendiamo con grande soddisfazione che il Pm Gianluca Prisco della Procura di Milano ha aperto un'inchiesta nei loro confronti a seguito della denuncia dell'Ufficio Legale Lav.

L'art 544 bis del codice penale statuisce che *'Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi'*.

Tale articolo, introdotto dalla Legge 189 del 2004 a tutela degli animali, punisce chiunque cagiona la morte di un animale, per crudeltà o senza necessità, si tratta di un reato a forma libera, imperniato sul verbo cagionare e per il cui perfezionamento è sufficiente che la condotta sia idonea a cagionare la morte dell'animale. La condotta può estrinsecarsi nelle forme più diverse, ed anche i mezzi con cui si cagiona l'evento possono essere i più differenti. L'evento morte segna il momento consumativo di tale reato. Per integrare la condotta tipica devono dunque sussistere alternativamente i due requisiti di illiceità speciale, la crudeltà o la mancanza di necessità. Ciò significa che l'uccisione senza necessità può essere incriminata, seppur effettuata in maniera non cruenta, con un'iniezione letale, come in questo caso. Per quanto riguarda l'elemento di illiceità speciale 'senza necessità' ci si richiama alle interpretazioni fornite dalla giurisprudenza in materia. Secondo i giudici di legittimità, il concetto di necessità deve intendersi in senso molto più ampio rispetto a quello previsto dall'art 54 Cod. Pen., comprendendo ogni altra situazione in cui l'uccisione non sia in altro modo evitabile perché dettato dall'esigenza di evitare un pericolo imminente o impedire l'aggravamento di un danno giuridicamente apprezzabile alla persona e ai

beni propri altrui, e così solo se l'uccisione sia contenuta entro i limiti della causa giustificatrice deve ritenersi che il 544 bis cod .pen. non trovi applicazione (ex multis Cass Sez III 2110/02) . Ne deriva che occorre volta per volta verificare che sia rinvenibile o meno un'effettiva e non superabile situazione di necessità della condotta vessatoria che ha portato alla morte dell'animale. In questo caso, nell'uccisione reiterata degli animali per poter effettuare le lezioni previste dal programma didattico dell'Istituto Scolastico con la collaborazione esterna del veterinario, il nostro Ufficio egale ha ritenuto evidente l'integrazione della condotta tipica dell'uccisione di animali senza necessità ex art 544 bis Cod. Pen. A nulla rileva - a nostro avviso - ovviamente il fatto che tali lezioni siano state precedentemente approvate dal Consiglio d'Istituto, potendo anzi tale circostanza ben sollevare la responsabilità oltre che dell'esecutore materiale del reato, ovvero il veterinario che ha materialmente ucciso con un'iniezione letale gli animali, anche di coloro che hanno approvato il programma conoscendo ed anzi sostenendo tali iniziative e cioè le insegnanti ed il dirigente dell'Istituto Scolastico . Né importa, come dichiara il Dirigente dell'Istituto che tale progetto è ormai consolidato, ovvero dura da due anni, perché la condotta penalmente rilevante ed illegittima può essere reiterata, e il Programma d'Istituto può avere approvato una condotta illegale, non avendo in nessun caso un Consiglio d'Istituto scolastico il potere di scriminare condotte di per se penalmente rilevanti.

Un importante sostegno della mancanza assoluta di necessità di tale uccisione deriva poi dalle stesse insegnanti, che dichiarano che mentre per l'uomo sono stati usati dei plastici che ne riproducono il corpo, per l'animale è *'sembrato più efficace'* l'osservazione diretta (cioè attraverso l'uccisione di un animale a tal fine), con un livello di *'conoscenza visiva'* che non si potrebbe avere con le riproduzioni plastiche. Indubbio è dunque a nostro avviso l'elemento di illiceità speciale di mancanza di necessità che porta ad integrare la condotta tipica del reato ex 544 bis.

A tal fine è assai utile rilevare che analogamente, per quanto riguarda la vivisezione, ovvero le procedure, anche didattiche, effettuate su animali vivi (coscienti o meno) disciplinata dal d.lgs. 116 del 92 che recepisce la direttiva comunitaria 86/609, in caso di esperimenti per scopi didattici su animali, si ha una disciplina particolarmente restrittiva richiedendosi una apposita autorizzazione ministeriale che vagli l'utilità e la necessità di tali esperimenti, nonché l'assenza di metodi alternativi, in funzione di un superiore principio di tutela degli animali, che va bilanciato con gli scopi didattici e di ricerca, mentre la legge 413/93 stabilisce invece il diritto ad esercitare l'obiezione di coscienza da parte di studenti, ricercatori e altri operatori per qualsiasi attività anche solo "connessa alla sperimentazione animale", quale può essere quella di dissezione in classe .

In questo caso risulta palese come fossero possibili innumerevoli metodi alternativi a tale tipo di lezione, e lo dimostra il fatto che nonostante il progetto vada avanti da 5 anni, sono solo 2 anni che è effettuata tale pratica.

Inoltre a conferma non solo della mancanza di necessità, ma anche della dannosità di tali attività sulla fragile psiche di bambini di appena 9 anni, rimasti traumatizzati da tale macabra autopsia in diretta, la dichiarazione di una psicologa dell'Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione Consiglio Nazionale delle Ricerche Roma che dichiara che *'una lezione di questo genere è fortemente diseducativa perché attraverso di essa: a) il bambino può introiettare un modello di comportamento che prevede la liceità della violenza, violenza che nel corso del suo sviluppo lui potrà emulare o comunque accettare; b) le sue capacità empatiche potranno diminuire o atrofizzarsi; c) il bambino, soprattutto se particolarmente sensibile, potrà pensare che alcuni adulti sono cattivi e quindi sviluppare nei loro confronti un atteggiamento di sfiducia; d) il bambino può provare un profondo turbamento perché, anche se a conoscenza della morte, ha bisogno di affrontare questa difficile realtà in un contesto di ascolto, di dialogo e di supporto affettivo; e) il rapporto con la natura è stato presentato come un rapporto di dominanza dell'uomo nei riguardi di altri esseri viventi, considerati inferiori, perpetuando in questo modo un modello di relazioni di tipo competitivo'*.

Gravi, ma significative per la denuncia, quasi una confessione involontaria, appaiono poi le affermazioni rese dal medico veterinario, il quale intervistato a seguito delle proteste dei genitori e dell'Ente scrivente ha dichiarato testualmente di non capire come mai tutte queste proteste, 'tanto gli animali che usano sono comunque destinati al macello', 'per fare questo mi sono recato nei giorni precedenti la lezione in un allevamento e ho praticato l'eutanasia a conigli che sarebbero comunque stati destinati l'indomani alla macellazione, ho scelto l'eutanasia sul posto piuttosto che prelevare appena macellato per non portare a scuola un animale sgozzato'. Tale dichiarazione, effettuata da un medico veterinario, appare estremamente preoccupante nonché esplicitiva del grado di superficialità con cui si è scelto di uccidere un animale che secondo il veterinario, in quanto destinato al macello, ben poteva morire per altri scopi.

Vale la pena a tal fine ricordare come con l'attuale normativa a tutela degli animali, legge 189 del 2004, tutti gli animali sono tutelati, in se stessi, sussistendo comunque il principio di specialità per quelle materie regolate da leggi speciali quali caccia, vivisezione etc.. Ciò significa che un animale destinato al macello soggiace alla legge speciale che disciplina tale settore, fin quando sono realizzati i presupposti che integrano la legge speciale, cioè la destinazione al macello e la

successiva vendita come alimento, altrimenti, se posto al di fuori da tale contesto, la sua tutela ricade sotto la normativa penale generale a tutela degli animali, non essendo concepibile giustificare uccisioni senza necessità o per crudeltà a danno di taluni animali, solo perché da reddito.

Per quanto riguarda l'elemento soggettivo di tale reato, ad avviso del nostro Ufficio Legale ben può ravvisarsi il dolo specifico, avendo l'agente eseguito la sua condotta con coscienza e volontà e con il fine ulteriore di effettuare una lezione. Nello scegliere determinate attività nella programmazione di un Istituto scolastico, qualunque esso sia, non può assolutamente consentirsi che si oltrepassino i limiti posti dalla legge, in questo caso della legge vigente a tutela degli animali, il concetto di scopo didattico che si vuole perseguire infatti non può violare interessi penalmente tutelati, come quello del sentimento etico di umanità verso gli animali e la tutela degli animali stessi. Nè pare superfluo sottolineare che colui che esercita un'azione contro la legge nella convinzione erronea di esercitare un diritto, non è scriminato per esercizio putativo di un diritto, in quanto egli versa in errore non relativamente al fatto, ma alla efficacia giuridica della norma penale e dunque in stato inescusabile di ignoranza penale.

Inoltre a seguito della denuncia al veterinario, la LAV ha provveduto ad inoltrare una nota alla F.N.O.V.I. Federazione Nazionale Ordine Veterinari, la quale ha poi confermato come le attività poste in essere dal veterinario violassero l'art 1 del codice deontologico dei veterinari che prevede tra le finalità del medico veterinario la promozione del rispetto e della tutela degli animali, finalità qui certamente disattesa.

Ecco dunque un altro piccolo passo verso il rispetto ed il riconoscimento dei diritti degli animali, così spesso violati, ed ignorati anche da soggetti qualificati, che dovrebbero invece tutelarli.

Carla Campanaro

*Pubblicato il 12 febbraio 2007*